



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

INTERESSI LEGALI AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2012 (D.M. 12.12.2011)

Con il Decreto 12 dicembre 2011 di cui al titolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011 n. 291, è stata aumentata la misura degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 del codice civile, dal 1,5% (in vigore dal 1° gennaio 2011) al **2,5% su base annua, con effetto dal 1° Gennaio 2012**.

Tale misura resta in vigore per il 2012, mentre, per gli anni successivi, potrà essere variata con decreto ministeriale, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 Dicembre dell'anno che precede quello nel quale la variazione ha effetto.

Decorrenza	Tasso
1 gennaio 2001	3,5
1 gennaio 2002	3
1 gennaio 2004	2,5
1 gennaio 2008	3
1 gennaio 2010	1
1 gennaio 2011	1,5
1 gennaio 2012	2,5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 DICEMBRE 2011

MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2012

(G.U. 15.12.2011 N. 291)

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata all'1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro: Monti